

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 497

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCURI, CACCIATORE, ANGIOY, AMENDOLA PIETRO

Presentata il 31 ottobre 1958

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta che mi onoro sottoporre alla vostra attenzione ed approvazione, si vuol dare una più chiara precisazione ad alcuni articoli della legge 21 novembre 1955, n. 1108, concernente « Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato ». E precisamente per il numero dei biglietti da rilasciare agli ex senatori e deputati nonché a quelli che fecero parte dell'Assemblea Costituente, sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione (vedi articolo 10, punto 1°, lettera b), e per la concessione del biglietto chilometrico ai dipendenti di ruolo della Presidenza della Repubblica e dei due rami del Parlamento, in luogo s'intende, dei biglietti gratuiti previsti dalla legge stessa (vedi articolo 21 con riferimento all'articolo 10, punto 3°, ultimo comma).

I detti articoli, almeno nella attuale formulazione, hanno dato luogo ad interpretazione restrittiva. L'articolo 10, punto 1°, lettera b) stabilisce che agli ex senatori e deputati nonché a quelli che fecero parte della Costituente — che non hanno diritto alla carta di libera circolazione — sono concessi per il periodo di anni cinque *sei biglietti* all'anno.

È logico che la volontà dei legislatori fu quella di rilasciare ai Parlamentari anzidetti

sei biglietti di andata e ritorno non solo per supplire alla mancata concessione della carta di libera circolazione — come era stato stabilito dalla VII Commissione del Senato riunita in sede legislativa — ma perché è notorio che ai parlamentari vengono rilasciati biglietti di andata e ritorno e propriamente quelli della serie B.

Basta leggere attentamente il verbale della seduta del 29 settembre 1955 delle Commissioni riunite, Finanze-Tesoro e Trasporti, per dedurre che la volontà dei legislatori fu concorde ed unanime nel voler concedere ai parlamentari in oggetto *sei biglietti di andata e ritorno* e non di corsa semplice.

L'altro punto controverso si riferisce all'articolo 21 che estende al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio e a riposo, nonché alle rispettive famiglie, le concessioni di viaggio previste per il personale a riposo delle ferrovie dello Stato e rispettive famiglie.

La interpretazione restrittiva data dall'Amministrazione ferroviaria alla norma dell'articolo 21 è ancora più illogica perché è contro la chiara dizione della legge stessa.

L'articolo 21, infatti, richiama esplicitamente il trattamento fatto al personale delle ferrovie dello Stato a riposo e cioè la conces-

sione prevista dall'articolo 10, punto 2°, lettera e).

Nell'articolo 10, ultimo comma, è chiaramente detto che alle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono concessi biglietti chilometrici in luogo dei biglietti gratuiti.

Ne consegue logicamente che al personale previsto dall'articolo 21 della legge — cui sono estese le concessioni fatte al personale ferroviario a riposo — debba estendersi anche quella del biglietto chilometrico.

In ogni modo, ad evitare la interpretazione restrittiva, data alle due norme richiamate, si è sentita la necessità di presentare la pre-

sente proposta di legge allo scopo di precisare la portata dei due articoli innanzi indicati nel senso di chiarire esplicitamente:

a) che ai Parlamentari previsti dall'articolo 10, punto 1°, lettera b), devono essere concessi *sei biglietti di andata e ritorno* e propriamente quelli della serie B.

b) che al personale indicato nell'articolo 21 devono essere estesi tutti i benefici fatti al personale delle ferrovie dello Stato a riposo e, fra gli altri, *quello di concedere biglietti chilometrici in sostituzione dei biglietti gratuiti*.

A ciò si provvede con l'articolo unico della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera b) del punto 1° dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

« Agli ex senatori e deputati nonché a quelli che fecero parte dell'Assemblea Costituente — in numero di sei all'anno conformemente ai biglietti della serie B° e per il periodo di anni cinque — sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione ».

L'articolo 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 10, sono egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonché alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purché abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le suddette Amministrazioni, nonché alle rispettive famiglie ».